

Università degli Studi di Messina

CENTRO STUDI SULLE MAFIE Regolamento

(Emanato con Decreto Rettorale n. 45 del 14 gennaio 2019)

Art. 1 - Istituzione

E' istituito presso l'Università di Messina il "Centro Studi sulle mafie" d'ora in avanti denominato "Centro". Il Centro ha sede presso i locali assegnati dall'amministrazione universitaria.

La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

L'Amministrazione universitaria può assegnare al Centro, in relazione alle attività da questi programmate e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, una dotazione finanziaria da determinarsi di anno in anno e personale tecnico amministrativo assegnato al Centro per supportare le attività del Centro.

Il presente regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro.

Art. 2 - Finalità

Il Centro ha la finalità di sostenere, incentivare e divulgare, in ambito accademico-scientifico e, più in generale, nei diversi settori dell'opinione pubblica, del mondo della scuola, delle professioni e nel settore delle pubbliche amministrazioni, l'analisi scientifica, la discussione critica e la divulgazione di tutti i temi connessi, tanto alle organizzazioni di tipo mafioso, quanto alle patologie che la ormai larga diffusione delle "mafie" innerva entro il contesto politico-amministrativo, economico e sociale. Ciò anche al fine di favorire quanto più possibile la circolazione delle idee in tale ambito di studi e la diffusione, nelle diverse componenti della società, di una più ampia cultura della legalità. In particolare, il Centro promuove tutte quelle iniziative, sotto forma di ricerche, studi, seminari, convegni, attività didattiche e di alta formazione, attività editoriali, che abbiano ad oggetto: i temi della legalità; le politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso e della corruzione politico-amministrativa. Per il raggiungimento dei suoi fini statutari il Centro può raccordarsi e/o avvalersi della collaborazione, anche in regime di convenzione, di altri Enti pubblici e/o privati e associazioni aventi medesime finalità o i cui fini statutari e/o le attività svolte siano funzionali alle attività del Centro. Il Centro acquisisce tutta quei materiali editi e non di rilevante carattere documentario utili allo svolgimento delle proprie attività scientifiche, di ricerca e di divulgazione (inchieste e documentazione parlamentari, documenti e studi di organismi internazionali, decisioni giurisdizionali, ecc.).

Art. 3 - Adesioni

Al Centro aderiscono, presentando motivata domanda di adesione al Presidente, i professori, i ricercatori e gli studiosi esperti nelle tematiche di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo previo parere del Comitato tecnico-scientifico.

La partecipazione al Centro non pregiudica l'afferenza dei docenti ai Dipartimenti di appartenenza.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Presidente:
- Il Direttore;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore con proprio decreto, tra i professori di prima fascia appartenenti all'Università di Messina esperti nelle tematiche di cui all'art. 1 del presente regolamento che alla data di nomina possano assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Il Presidente dura in carica sei anni e non può essere rinnovato.

Il Presidente rappresenta il Centro in occasione di eventi e contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di volumi, ecc.), propone le iniziative scientifiche ed elabora progetti di sviluppo dell'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 6 - Il Direttore

Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore con proprio decreto, tra i professori appartenenti all'Università di Messina esperti nelle tematiche di cui all'art. 1 del presente regolamento e con provata esperienza gestionale che alla data di nomina possano assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Il Direttore dura in carica sei anni e non può essere rinnovato.

Il Direttore coordina l'attività del Centro, tiene rapporti con i terzi e, sentito il Presidente adotta tutte le iniziative che si rivelino utili per l'attuazione dei fini del Centro

Organizza l'attività lavorativa del personale amministrativo eventualmente assegnato al Centro.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri ivi compresi il Presidente e il Direttore del Centro. Gli altri tre membri sono nominati dal Senato Accademico tra i professori dell'Ateneo esperti nelle tematiche di cui all'art. 1 del presente regolamento che alla data di nomina possano assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica sei anni e non può essere rinnovato.

Il Consiglio, su convocazione del Presidente si riunisce almeno due volte all'anno. Convocazioni straordinarie del Consiglio possono essere disposte dal Presidente, quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Per la validità delle sedute del Consiglio e per lo svolgimento dei relativi lavori si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per gli organi collegiali.

Il Consiglio approva le linee di indirizzo della attività del Centro proposte dal Direttore previa valutazione del Comitato tecnico-scientifico, nonché le iniziative da assumere per il perseguimento dei fini statutari. Approva annualmente la relazione scientifico-organizzativa sull'attività del Centro predisposta dal Direttore, sentito il Comitato tecnico-scientifico. Delibera su tutte le materie relative al perseguimento dei fini statutari.

Art. 8 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo, previa accertamento dei curricula, nomina un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto fino ad un massimo di otto componenti, ivi compresi il Presidente e il Direttore, scelti fra studiosi della materia, di chiara fama, ed esperti di elevata qualificazione

professionale nelle tematiche di cui all'art. 1 del presente regolamento, anche esterni all'Università di Messina.

Il Comitato tecnico scientifico dura in carica sei anni. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su richiesta del Presidente in tutti i casi in cui è richiesto un suo parere in ordine alle attività del Centro. Coadiuva il Direttore e il Consiglio direttivo nella predisposizione del piano annuale delle attività del Centro.

Art. 9 - Finanziamento del Centro

Il Centro dispone di fondi derivanti da:

- finanziamenti concessi da Organismi e Istituzioni europee;
- finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
- eventuali assegnazioni da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- eventuali assegnazioni del MIUR o di altri enti pubblici o privati che promuovono e sostengono la formazione e la ricerca;
- eventuali contributi derivanti da quote di iscrizione a master, corsi, seminari o convegni.

La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento, su proposta di almeno tre dei componenti del Consiglio Direttivo, sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.